

**N. 63022/2019 R.G.**



**TRIBUNALE DI MILANO**

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea*

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Manuela Comodi	Presidente
dott. Simone Luerti	Giudice
dott.ssa Elena Masetti Zannini	Giudice est.

ha pronunciato il seguente:

**DECRETO**

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c.,

promosso da

, nato a Burja Attari (provincia di Sheikpura), Pakistan il ....., **CUI**, elettivamente domiciliato al fine del presente procedimento in Como, via Dante 25 presso lo studio dell'avv. Alessandra Migliore che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso;

**-ricorrente-**

contro

**Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore* - **Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano- Sezione di Monza e della Brianza**

**-resistente-**

con l'intervento obbligatorio del

**PUBBLICO MINISTERO**

**Oggetto:** ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

## IN FATTO

### § Svolgimento del procedimento

Con ricorso *ex art.* 35 D. Lgs. 25/2008 depositato il 13.12.2019 e notificato - unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice relatore - al Ministero dell'Interno presso la competente Commissione territoriale, nonché comunicato al Pubblico Ministero in sede, il sig. \_\_\_\_\_, ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea proponendo opposizione al provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Milano- Sezione di Monza in data 5.11.2019 e notificato il 14.11.2019.

Risulta dunque rispettato il termine di legge di trenta giorni per la proposizione del ricorso e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. Lgs. 25/2008.

L'amministrazione statale si è costituita in giudizio, tramite la commissione territoriale, con comparsa di risposta depositata in data 3.6.2024, e ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35-*bis* commi 7 e 8), chiedendo il rigetto del ricorso - richiamandosi al decreto di diniego impugnato.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con decreto del 25.5.2024, verificato il completamento del contraddittorio cartolare previsto dall'art. 35 *bis* comma 6 del D. Lgs. 25/2008, il giudice ha fissato udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 24.6.2024.

Con provvedimento del 4.8.2024, il giudice, rilevato che a scioglimento della riserva del 24 giugno 2024 è stata attivata dal Tribunale la procedura prevista dall'art. 7 del Protocollo operativo sulla tratta degli esseri umani; -ritenuto necessario, ai sensi della medesima norma, verificare l'esito del percorso ed il deposito della relazione a ciò correlata, ha fissato nuova udienza, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art. 7 cit., per il giorno **19 novembre 2024**.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 15.1.2025.

### § I fatti di causa

Il ricorrente ha svolto l'audizione innanzi davanti alla commissione territoriale in data 26.6.2019 e, nel corso del colloquio personale, parlando in lingua *punjabi*, ha dichiarato quanto segue:

- di essere cittadino del Pakistan, nato nel villaggio di Burja Attari, nella provincia di Sheikupura nella regione del Punjab, dove ha vissuto sino alla partenza dal Paese;
- di essere di etnia *punjabi* e di parlare il *punjabi* e l'urdu;
- di professare la religione musulmana sciita come la madre, mentre gli altri membri della famiglia sono sunniti;
- di non aver mai studiato e di aver lavorato, a chiamata, alle dipendenze di una persona che aveva un'attività ortofrutticola presso il mercato di Lahore;
- di non essere sposato e di non avere figli;
- di avere una famiglia d'origine composta dal padre, due sorelle e cinque fratelli che vivono a Lahore;
- di non essere sposato e di non avere figli;
- di aver lasciato il Pakistan nel maggio del 2015.

Quanto ai **motivi** che lo hanno indotto a espatriare, l'odierno ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Paese d'origine a causa degli scontri con gli zii per il possesso di un terreno di famiglia di proprietà del padre. In particolare, il

richiedente ha riferito: di aver lasciato il paese a causa di scontri con gli zii per il possesso di un terreno abbastanza esteso di proprietà del padre che non voleva lasciare agli zii in quanto sarebbe stato poi diviso tra i quattro figli. Gli zii avevano un gruppo criminale che occupava i terreni di terzi a scopo di estorsione, si sono tuttavia impossessati del terreno, con la complicità della polizia e i suoi familiari sono stati costretti a trasferirsi a Lahore; di essere sfuggito per due volte al tentativo di omicidio nei suoi confronti da parte degli zii e di essere stato costretto per questo motivo a lasciare il suo paese.

Chiesto dall'intervistatore di riferire sui **rischi** cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, il ricorrente ha dichiarato di temere che gli zii lo obblighino a cedergli il terreno con la forza e che lo uccidano in caso di rifiuto.

### **§ Il diniego della Commissione territoriale**

La Commissione territoriale ha considerato credibile la nazionalità del richiedente per via della lingua parlata e dei luoghi citati. Non credibili invece le dichiarazioni in merito alla vicenda posta a base dell'espatrio posto che sono apparse lacunose in merito alla sua appartenenza alla fede musulmana sciita e alle minacce e ai tentativi di omicidio nei suoi confronti. La Commissione ha dunque respinto la domanda di protezione, affermando l'assenza dei motivi di cui all'art.1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e del relativo timore di persecuzione; l'assenza di un rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'art. 14 lett. a, b del D. Lgs. n. 251/2007; l'assenza di un conflitto interno o internazionale, da cui derivi una situazione di violenza generalizzata, nella zona di provenienza del ricorrente, così escludendo anche l'ipotesi della lettera c) del D. Lgs. n. 251/2007, alla luce di due fonti sul Paese (COI) risalenti al 2017/2018; ed infine l'assenza di circostanze tali da giustificare alcuna altra forma residuale di protezione prevista dalla legge.

### **§ I motivi del ricorso**

Nel ricorso, la difesa ha innanzitutto ripercorso i fatti così come narrati dal ricorrente di fronte alla Commissione territoriale, senza l'allegazione di fatti o elementi nuovi. Ha evidenziato la situazione politica e sociale del Bangladesh contraddistinta dal fenomeno c.d. "Land Mafia" con forti legami con politici, burocrati e poliziotti corrotti. Ha, affermato, che, in caso di rimpatrio, il ricorrente si vedrebbe negare e/o limitare l'esercizio delle seguenti libertà democratiche garantite dalla nostra Carta fondamentale. Ha evidenziato che il ricorrente è affetto da una patologia quale l'epatite C e una forma di tubercolosi (HCV + genotipo 3°, HVC RNA902000 e sosp TB latente) per cui sta assumendo farmaci retrovirali sono stati predisposti e programmati esami clinici di approfondimento, sottolineando che in Pakistan i servizi di assistenza primaria sono molto scadenti e la sanità privata ha costi elevatissimi per lo più inaccessibili ai meno abbienti (pag. 10). Ha quindi ha concluso chiedendo tutte le forme di protezione.

### **§ Udienza di comparizione**

In data 24/06/2024 si è tenuta udienza di comparizione delle parti nel corso della quale il richiedente ha avuto modo di precisare – rivolgendosi al giudice tramite l'ausilio dell'interprete di lingua urdu – questioni riguardanti il proprio credo e l'organizzazione criminale dello zio. Il ricorrente ha spiegato che lo zio era un boss mafioso che si impossessava dei terreni e delle case di terzi a scopo estorsivo ed era dedito anche allo spaccio di stupefacenti. Il sig. Muhammad ha spiegato che il familiare, con la complicità della polizia e dei politici del luogo, si è impossessato di un terreno di famiglia, sebbene ancora intestato al padre e i figli dello zio, scomparso ormai da otto anni, continuando a minacciare i suoi familiari affinché tentino di convincerlo a firmare i documenti per la proprietà del terreno. Il ricorrente ha avuto anche modo di precisare di essere l'unico dei familiari a non aver firmato i documenti e che proprio a causa della sua contrarietà ha dovuto

lasciare il Paese perché minacciato di morte: ha spiegato infatti che uno dei fratelli è stato ucciso dallo zio ed egli una volta partito dal Pakistan ha consigliato agli altri fratelli di spostarsi a Lahore. Ha spiegato che le sorelle gli chiedono di tornare, che la famiglia vive in affitto a 30 chilometri dalla casa di origine, ed egli invia loro denaro per il mantenimento. Ha spiegato che la famiglia riceve minacce dallo zio perché vogliono che egli firmi i documenti del terreno, tuttavia egli ha giurato a sé stesso che non firmerà mai. Da ultimo, ha precisato le tappe del suo percorso migratorio.

- **Sul percorso migratorio:** ha dichiarato che aveva un amico in Turchia che gli avrebbe pagato il viaggio fino a quel paese. Dalla Turchia si è diretto, via mare, in Grecia (su un gommone). Si è incamminato a piedi dal Pakistan fino all'Iran (il viaggio è durato circa ventotto/ventinove giorni) e dall'Iran è giunto in Turchia. Ha spiegato che un trafficante dava loro indicazioni su quali strade percorrere. Viaggiava con altre 40 persone e due famiglie; il trafficante camminava davanti a tutti, li precedeva verificando che le strade fossero prive di controlli della polizia. Ha dichiarato *“Riempio le bottigliette di acqua nella strada dove trovo acqua e metto nello zaino e bevo energy drinks”*. Il trafficante usava violenza sul gruppo quando qualcuno era stanco veniva preso a calci.
- **In merito ad episodi di violenza durante il viaggio,** ha riferito: *“sì in Croazia e in Ungheria, mi hanno rotto il braccio in Ungheria, la polizia ci aveva sguinzagliato i cani, noi siamo corsi via, davanti c'era una enorme buca, io sono caduto lì e mi sono rotto il braccio. In Ungheria ero di passaggio, volevo raggiungere la frontiera ma la polizia fa controlli severi e ci avevano preso e ci avevano mandato in Serbia; quando hanno liberato i cani, sono poi venuti a prenderci con torce enormi, ci hanno presi e portati in Serbia [...] sì un anno a Belgrado, ero in un centro di accoglienza (avevo chiesto asilo in Romania), ero uscito dalla Serbia sono arrivato in Romania di notte, ho camminato. In Serbia non ho fatto domanda di asilo. In Romania mi ha fermato la polizia e loro hanno preso le mie impronte e mi hanno preso la domanda di asilo contro la mia volontà. Uscito dalla Romania ero arrivato in Austria ma mi hanno respinto in Romania, in Austria non avevano preso le mie impronte. erano gli uomini dell'esercito austriaco, loro avevano chiamato un furgone, ci hanno fatto salire a bordo di quel furgone grande e immediatamente ci hanno mandato in Romania”*.
- **In merito alla vita in Italia,** il ricorrente ha reso dichiarazioni sulla sussistenza di un evidente sfruttamento lavorativo: *“ho sempre lavorato, anche in nero; mi avevano fatto un contratto come lavapiatti ma all'interno lavoravo come aiuto cuoco, io non so che giochi facessero per risparmiare. Ora sto lavorando 15 ore al giorno per tre giorni alla settimana; al lavoro è stata tagliata la mia mano con l'affettatrice io ho spiegato al mio datore che mi sono ferito [il giudice ha dato atto che la mano destra del ricorrente è ferita] ma lui mi ha obbligato a tornare a lavorare. Il mio datore mi ha detto di mettere i guanti, di mettere i guanti (il ricorrente ha estratto dei guanti di lattice sottile dalla tasca) e di andare avanti a lavorare. Il ristorante ha 50 dipendenti, i titolari sono italiani. Sabato mattina mi sono tagliato e il pomeriggio sono andato a lavorare (il ricorrente ha mostrato sul telefono un video di una mano sanguinante). Era un taglio profondo. [...]mi hanno bendato nel ristorante, all'interno del magazzino del ristorante. Mi ha bendato Massimo, lui è un cameriere [...] ho lavorato tutta notte con la ferita alla mano e poi avevo prenotato i biglietti per venire qui in udienza da lei. E alle 16.00 quando ho smesso di lavorare ho detto che non lavorerò e la titolare mi ha detto “come mai? Torna al lavoro”. Io non volevo lavorare perché sentivo dolore alla ferita. Ma comunque sono stato obbligato ad andare e mi ha detto di mettere il guanto che le ho mostrato e di lavorare. Mi diceva che ha tantissime prenotazioni per la cena quindi ero obbligato*

a lavorare [...] lavoro lì da tre mesi". Ha spiegato che il ristorante si chiama la Taverna del Lupo e si trova a Gubbio, le prenotazioni sono di 200 persone al giorno e di avere due buste paga. Il giudice ha evidenziato che dalla busta paga risulta una attività lavorativa di 60 ore ordinarie e circa 30 straordinarie, mentre il conteggio di 15 ore giornaliere per tre giorni settimanali evidenzia un totale complessivo di 180 ore mensili, mentre sulla busta paga del mese di maggio risulta una retribuzione di euro 1000,00; il ricorrente sul punto ha spiegato di non aver guadagnato tale cifra bensì 600 euro.

- **Situazione sanitaria:** appena arrivato in Italia ha fatto accertamenti per l'epatite di cui è affetto. Ha spiegato che mentre lavora soffre ma continua a lavorare perché non vuole chiedere l'elemosina. È stato in accoglienza fino all'anno 2020 a Como. Dopo l'uscita dall'accoglienza è andato da un amico pagando 200 euro per l'affitto ed è privo della relativa dichiarazione di ospitalità.
- **Timore in caso di rientro:** teme di essere ucciso già al suo arrivo in aeroporto perché i cugini hanno molti legami con la politica e quindi cercheranno di ucciderlo. Ha precisato essere analfabeta e che è in grado di leggere solamente i numeri.

Al termine dell'udienza, la difesa ha chiesto termine per produrre la documentazione esibita dal ricorrente, incluse le rimesse di denaro inviate in Pakistan ai suoi familiari, nonché la relazione del centro di accoglienza presso il quale è stato il ricorrente dal 2020 al 2023, le ultime buste paga del ristorante La Taverna del lupo, il contratto di lavoro e aggiornata documentazione medica.

Alla luce dei fatti narrati in relazione all'evidente situazione di sfruttamento lavorativo di cui il ricorrente è vittima, il giudice lo ha invitato ad intraprendere un percorso di colloqui presso OIM (l'Organizzazione internazionale per le Migrazioni), e, quindi, di accettare il *referral* presso tale ente, in forza del Protocollo stipulato dal Tribunale con la predetta Organizzazione. Al termine il ricorrente ha dichiarato di prestare il proprio consenso e di voler essere contattato dai referenti tramite il proprio difensore.

All'udienza del 19 novembre 2024, il giudice, dato atto che la difesa aveva depositato in data 31.10.2024 istanza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha accolto tale istanza, dando atto del deposito in atti della relazione conclusiva del *referral* da parte di OIM, e si è riservato di riferire al Collegio.

§ Il ricorrente è stato ammesso al **patrocinio a spese dello Stato** con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 19.12.2019 (N.2019/10971) – doc. 11 nota del 18.6.2024- (istanza avanzata con nota del 18.6.2024).

### IN DIRITTO

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

Il giudice dell'opposizione non è, pertanto, vincolato ai motivi dedotti nel ricorso ed è chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di protezione internazionale in base alle allegazioni del ricorrente ed alle risultanze istruttorie acquisite anche d'ufficio all'esito del procedimento camerale.

Il sindacato del giudice dell'opposizione avverso il diniego alla domanda di protezione non è un sindacato sul provvedimento amministrativo che ha respinto la domanda di protezione, ma sul diritto assoluto dello straniero ad ottenere la forma di protezione che l'ordinamento vigente gli riconosce in base alla sua condizione individuale e alla situazione del suo Paese di provenienza.

Il presente giudizio di opposizione verte, dunque, sul diritto del ricorrente di

vedersi riconoscere la protezione sussidiaria a norma del D.lgs. 251/2007 della protezione sussidiaria ex art. d.lgs. 251/2007 ovvero in via ulteriormente subordinata il diritto dell'esponente all'ottenimento di un permesso per motivi umanitari ex art. 5 d.lgs. 286/1998 ovvero per motivi di protezione speciale ai sensi di quanto previsto dal novellato art. 32, comma 3 del D. Lgs 25/2008, o comunque, ai sensi dell'art. 19 comma 1 e 1.1 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ovvero in subordine il c.d. asilo costituzionale

### **§ Sull'attività istruttoria**

In ottemperanza ai principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice istruttore ha proceduto al rinnovo dell'audizione del ricorrente al fine di consentirgli di chiarire le apparenti contraddizioni emerse nel corso dell'audizione amministrativa (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 1089, dep 16/01/2023: "In tema di protezione internazionale, laddove il giudice ritenga le dichiarazioni del richiedente asilo lacunose e contraddittorie, è tenuto a disporre l'audizione per acquisire chiarimenti e integrazioni, all'esito dei quali applicare i criteri per la valutazione della prova contenuti nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007").

Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale e confermate nella ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso nonché nell'audizione svolta dal giudice istruttore (in ottemperanza al dovere di cooperazione giudiziale), ritiene di avere a disposizione tutti gli elementi necessari ai fini della decisione e che la fase di raccolta dei fatti e delle prove rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale possa ritenersi esaurita.

### **Lo status di rifugiato**

Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, secondo il D. Lgs. n. 251/2007, che sia adeguatamente dimostrato un fondato timore di subire:

- atti persecutori come definiti dall'art.79;
- da parte dei soggetti indicati dall'art. 510;
- per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 811.

Tenuto conto di quanto raccontato dal ricorrente, a prescindere dalla valutazione di credibilità dell'intera narrazione, pare evidente l'assenza di allegazioni in ordine all'aver subito in passato atti riconducibili alla fattispecie legale di persecuzione, per uno dei motivi di cui all'articolo 8 citato, trattandosi di una vicenda collegata a specifiche questioni familiari. Alla luce delle osservazioni sopra riportate, la vicenda narrata esula pertanto dalla fattispecie in esame..

### **La protezione sussidiaria**

Il Collegio ritiene che nel caso in esame sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nella forma della **protezione sussidiaria**.

Quanto alla **protezione sussidiaria**, ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, è necessario che il richiedente rischi, in caso di rimpatrio, di subire:

- *una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa (lett. a);*
- *la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante (lett. b);*
- *un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lett. c).*

Invero, con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji). Nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE

(disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), la Corte di Giustizia, al punto 31 della motivazione, ha chiarito che, perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, devono sussistere, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale Direttiva, fondati motivi di ritenere che incorra in un "rischio effettivo di subire un grave danno nel caso di rientro nel Paese interessato". I termini "condanna a morte" o "l'esecuzione", nonché "la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente" devono essere riferiti a un rischio di danno concernente la particolare (individuale) posizione del richiedente, essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata). È quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di "trattamenti inumani o degradanti" derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona. È quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di "*trattamenti inumani o degradanti*" derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Va ricordato quanto emerge dalla Direttiva qualifiche circa il metodo di valutazione prognostica del rischio di subire un danno grave in caso di rimpatrio: gli elementi elencati all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva qualifiche devono essere analizzati in relazione al livello di prova applicabile al fine di potere effettuare una valutazione del rischio. Il livello di prova applicato più comunemente nella valutazione del timore di persecuzione fondato e del rischio reale di danni gravi consiste in un «livello di probabilità ragionevole». Il livello di prova applicabile dovrebbe in ogni caso essere inferiore rispetto a «oltre ogni ragionevole dubbio»<sup>1</sup>

**Quanto alla protezione sussidiaria di cui alla lettera b)**, il ricorrente ha dettagliatamente raccontato la vicenda relativa al suo espatrio nel 2015, a causa dello zio paterno e dei cugini, suoi figli, criminale molto potente, che si è impossessato del terreno di famiglia e lo ha minacciato di morte.

**Quanto alla coerenza interna**, il ricorrente ha con precisione e secondo le sue possibilità (tenuto conto del decorso del tempo, del livello di analfabetismo, nonché delle violenze subite nel percorso migratorio che hanno di fatto inciso sulla memoria dei fatti) riferito delle aggressioni subite dai familiari (tanto che il fratello è poi deceduto) e da lui stesso per impossessarsi del terreno. Ha spiegato di essersi sempre opposto a questa condotta che ritiene ingiusta e di aver per questo resistito alle pressioni sia dello zio e dei cugini, sia della madre che gli aveva chiesto di cedere pur di terminare le azioni violente dello zio. Ha precisato che a causa della sua irremovibilità la madre è deceduta (essendo già ammalata), per lo stress subito che si è innestato su un quadro di precarietà della salute. Ha anche spiegato nel dettaglio il tentativo di aggressione in casa che ha

---

<sup>1</sup> Manuale EUAA [https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-Practical-Guide-for-international-protection\\_IT.pdf](https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_IT.pdf) (pag. 27).

subito e le modalità della sua fuga, in maniera coerente (cfr. pag. 5-6 verbale di audizione giudiziale).

Ha, da ultimo, corroborato i fatti mostrando sul telefono fotografie raffiguranti lo zio e i familiari alla presenza di un'arma. Il conflitto interno ha natura endofamiliare e si inserisce in un più ampio contesto che le fonti consultate confermano, e sulle quali si radica la c.d. coerenza esterna.

**Invero, e quanto alla coerenza esterna, in primis** il c.d. fenomeno “**land grabbing**” (accaparramento delle terre) è in continua crescita<sup>2</sup>, non solo nelle aree rurali, ma anche nelle città più grandi del Paese<sup>3</sup> e le zone del Pakistan in cui tale pratica illegittima è più diffusa sono la città di Karachi e il Punjab;<sup>4</sup> spesso la sottrazione illegale della terra avviene ad opera di persone influenti come grandi proprietari terrieri, politici, costruttori, funzionari governativi o capi di comunità, e coloro che sono coinvolti nelle dispute per la terra o la proprietà, possono essere a rischio di persecuzione o di danno grave da parte di attori non statali o di attori statali “deviati”;<sup>5</sup> a conferma della diffusione del fenomeno nel luglio 2016 la Corte suprema pakistana, in una sentenza citata dal The Express Tribune, statuiva che: “*nella nostra società, gli atti di spossessamento illegale sono ampiamente commessi da parte di persone ricche, potenti proprietari terrieri, politici, costruttori, funzionari governativi e persone che sono a capo di comunità, e sulla base della loro influenza e potere che li colloca in una posizione dominante sugli altri componenti della comunità*”;<sup>6</sup> il Programma delle Nazioni Unite di Human Settlements UN HABITAT, nella sua “Guida sulla Terra e sui diritti di proprietà in Pakistan” del 2011 riportava come numerose fossero le leggi in materia di proprietà, di trasferimento, tassazione e registrazione della proprietà e indicava come spesso si creassero delle sovrapposizioni confuse tra la normativa federale e quella provinciale; a ciò si deve sommare il fatto che anche leggi di carattere religioso (soprattutto musulmane o hindu) sono solite contenere apposite previsioni in materia di proprietà, aumentando l’incertezza del diritto applicabile;<sup>7</sup> in genere, le leggi applicabili alle proprietà rurali sono diverse da quelle previste per le zone urbane, ma alcune leggi vengono applicate ad entrambe ed a queste si aggiungono le direttive e le *policy guidelines* del *Revenue Department*, l’organo a cui è demandato il controllo amministrativo sulle proprietà terriere<sup>8</sup> (che dal punto di vista legislativo si segnalano, in particolare, i seguenti atti di rilievo: Specific Relief Act (1877)<sup>9</sup>, Criminal Procedure Code (1898)<sup>10</sup>, and the Illegal Dispossession Act (2005);<sup>11</sup> in Pakistan si stima che tra il 60 e l’80% del totale delle controversie civili riguardi dispute terriere che possono trascinarsi per oltre vent’anni<sup>12</sup> ed a questo si deve sommare la circostanza che le corti inferiori pakistane risultano spesso corrotte, inefficienti e assoggettate alla pressione di figure religiose e politiche;<sup>13</sup> inoltre la diffusione di atti e documenti falsi è una

---

<sup>2</sup> Human Rights Commission of Pakistan, ‘State of Human Rights in 2015’ (VI Social and economic rights – Housing, page 2), [url](#).

<sup>3</sup> HRCP – Human Rights Commission of Pakistan: State of Human Rights in 2018, marzo 2019, p. 281, [url](#).

<sup>4</sup> Freedom House: Freedom in the World 2019 - Pakistan, 4 febbraio 2019, par. G2, [url](#).

<sup>5</sup> Home office UK Country Policy and Information Note, Pakistan: Land Disputes, January 2017, [url](#).

<sup>6</sup> The Express Tribune, ‘Illegal Dispossession Act: Illegal occupants will serve a decade in jail, says SC’, 20 July 2016, [url](#).

<sup>7</sup> UN HABITAT, ‘A Guide on Land and Property Rights in Pakistan’, 2011, [url](#).

<sup>8</sup> UN HABITAT, ‘A guide on land and property rights in Pakistan, 2012, p. 7, [url](#).

<sup>9</sup> Specific Relief Act, 1877, (Chapter 1 – Recovering Possession of Property), [url](#).

<sup>10</sup> Criminal Procedure Code, 1898, (Chapter XII – Disputes as to Immovable Property), [url](#).

<sup>11</sup> Illegal Dispossession Act, 2005, [url](#).

<sup>12</sup> Shehryar Fazli, EASO COI Meeting Report – Pakistan, 16-17 ottobre 2017, pubblicato nel febbraio 2018, 37, [url](#).

<sup>13</sup> USDOS – US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2019 - Pakistan, 11 March 2020, [url](#), Sez. 4.

pratica comune all'interno dei tribunali pakistani, il che può portare sino alla "falsificazione" di un'intera controversia giudiziale tramite la falsificazione di ordinanze e altri atti;<sup>14</sup> in tutto il Paese, ma in particolar modo nelle zone rurali del Punjab e del Sindh, sono poi diffusi sistemi di tutela giurisdizionale informali di tipo tribale, quali le *jirga* e i *panchayats*, nonostante entrambi siano stati dichiarati incostituzionali da parte della Corte Suprema pakistana<sup>15</sup> e che le decisioni di una *jirga* possono risultare in una palese violazione dei diritti umani: ad esempio può essere stabilito che per conciliare una disputa terriera vengano "cedute" giovani ragazze o donne da una famiglia all'altra (la pratica è detta *badal-e-sulah*);<sup>16</sup> a seguito di un numero elevato di denunce contro occupazioni illegittime e *land grabbing*, l'Inspector General of Police (IGP) di Islamabad ha lanciato una campagna contro i *land grabbers* nel Novembre 2018, promettendo di utilizzare tutte le risorse e l'assistenza di tutti i dipartimenti;<sup>17</sup> nel Punjab è stata attivata una commissione, la Punjab Overseas Pakistanis Commission, nello specifico per cittadini pakistani residenti all'estero, con lo scopo di ricevere segnalazioni e denunce in materia di *land grabbing*; che al 2005 la Commissione ha ricevuto circa 18mila segnalazioni, 10mila delle quali sono state ritenute valide e attraverso le quali circa 5mila Pakistani residenti all'estero sono stati supportati;<sup>18</sup> che l'International Crisis Group (ICG) nel suo report del 2014 sottolineava come spesso i conflitti per la terra non risolti vengano gestiti tramite l'uso della forza, trasformandosi da dispute civili in dispute di carattere penale;<sup>19</sup> la corruzione della polizia nella gestione di questi casi resta uno dei principali problemi<sup>20</sup>

Il quadro appena delineato, alla luce della **credibilità e della coerenza interna ed esterna** dell'intero racconto, porta il Collegio a ritenere sussistente il rischio effettivo in capo al richiedente di subire, in caso di rimpatrio, un danno grave (nella forma della violenza fisica fino al rischio di perdere la vita) come delineato dall'interpretazione giurisprudenziale citata, da parte dei familiari potenti che godono dell'appoggio e compiacenza dell'autorità di sicurezza e delle forze politiche.

Quanto alla possibilità di ottenere tutela dallo Stato, le fonti consultate escludono chiaramente che essa sussista, di talchè il ricorrente, ove si rivolgesse alle forze di polizia, lo farebbe invano.

Secondo le COI consultate, **la polizia pachistana** è la principale responsabile in tema di pubblica sicurezza interna; è organizzata su base provinciale e risponde ai governi delle varie province<sup>21</sup>. Il rafforzamento delle capacità degli apparati esecutivi, specialmente della polizia, è un problema di lunga data. La polizia pachistana è sotto finanziata e manca di equipaggiamento; il governo ha allocato molte risorse nei progetti c.d. "città sicure", ma non ha risolto i problemi strutturali che affliggono le forze di polizia<sup>22</sup>. Sono stati attuati degli sforzi per

---

<sup>14</sup>IRB – Immigration and Refugee Board of Canada: Pakistan: Prevalence and availability of fraudulent documents, including affidavits and court documents (2017-January 2020) [PAK106394.E], par. 2, 13 gennaio 2020, [url](#).

<sup>15</sup>United States Agency for International Development (USAID), 'USAID Country Profile Property Rights & Resource Governance Pakistan', (page 9), September 2016, [url](#).

<sup>16</sup>UK Home Office: Country Policy and Information Note Pakistan: Women fearing gender-based violence, February 2020, [url](#), p. 45.

<sup>17</sup>HRCP – Human Rights Commission of Pakistan: State of Human Rights in 2018, marzo 2019, [url](#), p. 283.

<sup>18</sup>Asia Times, Improved Punjab law to target land grabs, 27 febbraio 2019, <https://asiatimes.com/2019/02/improved-punjab-law-to-target-land-grabs/>.

<sup>19</sup>International Crisis Group (ICG), 'Policing Urban Violence in Pakistan', (page 27), 23 January 2014, [url](#).

<sup>20</sup>The Express Tribune, 'Land dispute case: Islamabad High Court summons top cop', 21 January 2016, [url](#).

<sup>21</sup>USDOS – US Department of State: 2020 Country Report on Human Rights Practices: Pakistan, 30 March 2021, [url](#).

<sup>22</sup>Rana, M., PIPS – Pak Institute for Peace Studies, The rule of law: concept and practices in Pakistan, 26 September 2018, [url](#).

riformare la polizia, ma alla metà del 2018 le riforme non sono ancora operative; in generale il deterioramento della polizia è causato dalla mancanza di modernizzazione materiale e giuridica, la polizia è un'istituzione molto trascurata e diffamata, a causa dell'incapacità dell'élite al potere di comprendere l'importanza centrale del diritto per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo<sup>23</sup>. In seguito alla diffusione del COVID-19 in Pakistan, un articolo pubblicato da USIP – United States Institute of Peace ha affermato che la polizia è in scarsità di risorse e poco addestrata per far fronte alle restrizioni sanitarie<sup>24</sup>. Simili rilievi emergevano già da uno studio del Dipartimento degli Affari Esteri del governo australiano DFAT – Department of Foreign Affairs and Trade del 2019, che afferma una generale limitatezza della capacità operativa della polizia, nonostante ci siano delle variazioni nelle singole province. Le cause di questa situazione sono da ricercarsi in vari fattori: mancanza di risorse, scarso addestramento, insufficiente e antiquato equipaggiamento e le concorrenti pressioni da parti di superiori, politici, forze di sicurezza e il giudiziario. Lo stesso report afferma che la polizia è mal pagata e affronta cattive condizioni di lavoro, ed elevati rischi per la sicurezza personale. I singoli agenti di polizia spesso aumentano i loro stipendi con tangenti. In alcune province, le stazioni funzionano 24 ore al giorno, spesso con solo 8-16 dipendenti per stazione. Polizia e funzionari governativi sono spesso coinvolti in episodi violenti e diversi gruppi militanti spesso prendono di mira esplicitamente la polizia<sup>25</sup>.

Diverse fonti ritengono che la polizia pachistana sia profondamente corrotta<sup>26</sup>, in particolare, la Commissione per i diritti umani del Pakistan ha affermato che gli ufficiali della polizia sono suscettibili alle pressioni della comunità ad arrestare, specialmente in casi di prestigio<sup>27</sup>. Uno studio del World Justice Programme – WJP sul Rule of Law in Pakistan del 2017, che ha intervistato oltre 4.000 pachistani, afferma che la polizia è vista come l'autorità maggiormente corrotta dagli interpellati; il 73% degli intervistati ha affermato che molti o tutti i poliziotti sono corrotti. Nonostante questo, la percezione di corruzione della polizia è diminuita negli ultimi quattro anni, infatti questa percentuale era dell'83% nel 2013<sup>28</sup>. La corruzione appare tuttavia molto diffusa in Pakistan e in particolare tra le forze di pubblica sicurezza: più della metà dei pachistani hanno pagato una tangente per ricevere assistenza dalla polizia (60%), e un quarto hanno pagato una tangente per elaborare un permesso governativo (25%)<sup>29</sup>.

Secondo diverse fonti<sup>30</sup> le forze di polizia sono coinvolte in prassi illegali come arresti senza mandato, detenzione per lunghi periodi in assenza di autorizzazione giudiziaria e di detenere persone in luoghi segreti. Il Justice Project Pakistan (JPP) riporta che “la violenza da parte della polizia e la tortura sono diffuse e sistematiche in Pakistan. La violenza assume varie forme. La polizia picchia le

---

<sup>23</sup> Sarfraz, Z., Revisiting Police Reforms in Pakistan: A Critical Analysis, 2018, Journal of the Punjab University Historical Society Volume No. 31, Issue No. 1, January - June 2018, url, p. 259.

<sup>24</sup> Waseem, Z. and Rafiq, A., USIP, Coronavirus Pandemic Puts Police in the Spotlight in Pakistan, 16 June 2020, USIP, [url](#).

<sup>25</sup> DFAT – Australian Government - Department of Foreign Affairs and Trade: DFAT Country Information Report Pakistan, 20 February 2019, [url](#), pp. 63-64.

<sup>26</sup> International News (The), Inefficiency and corruption blotch police, 17 June 2019, [url](#); Newline Magazine (Sumbul, D.), Seeds of Police Reform, 20 May 2019, [url](#)

<sup>27</sup> HRCP – Human Rights Commission of Pakistan and FIDH - International Federation for Human Rights, punished for being vulnerable; How Pakistan executes the poorest and the most marginalized in society, 8 October 2019, [url](#), p. 20.

<sup>28</sup> World Justice Programme, The Rule of Law in Pakistan, Key Findings from the 2017 Extended General Population Poll & Justice Sector Survey, 2017, [url](#), p. 10.

<sup>29</sup> Idem, p. 11.

<sup>30</sup> USDOS – US Department of State: 2020 Country Report on Human Rights Practices: Pakistan, 30 March 2021, url; New York Times (The), In Pakistan, Detainees Are Vanishing in Covert Jails, 26 July 2015, url.

vittime, le appende per le mani o per i piedi per ore e ore, le costringe ad assistere alla tortura di terzi, e le spoglia completamente in pubblico, danneggiando la loro dignità umana fondamentale. Questa condotta equivale a tortura. In Pakistan, manca documentazione attraverso la quale valutare in maniera rigorosa la diffusione della tortura da parte della polizia<sup>31</sup>. Nel maggio del 2018, la *National Commission on Human Rights* (NCHR) ha avviato un'indagine formale dopo la segnalazione da parte di *Justice Project for Pakistan (JPP)* di circa 1500 casi di tortura nella sola città di Faisalabad (Punjab). Un seguente studio pubblicato dallo stesso JPP in collaborazione con la *Yale University* ha rivelato ineccepibili segni di abusi in 1424 casi tra il 2006 e il 2012<sup>32</sup>. Il report analizza nello specifico le modalità di tortura e alcune caratteristiche delle vittime: circa il 71% delle vittime risulta aver subito un pestaggio, mentre 464 sono state costrette ad assistere alla tortura di altre persone, 143 sono state appese e 114 hanno subito violenze sessuali; tra le vittime ci sono stati anche 58 bambini e 134 donne<sup>33</sup>. In un'intervista rilasciata al *The News International* nel febbraio 2020, un agente anziano della polizia, che coordina la sezione investigativa del dipartimento di polizia del Punjab, ha affermato: 'La prassi tradizionale di indagine è quella di ricorrere al ricatto sotto forma di detenzione dei parenti stretti di qualsiasi presunto criminale, anche se non funziona gli investigatori usano la violenza per estrarre dichiarazioni confessionali'<sup>34</sup>. Il report dell'*Asylum Research Center (ARC)* relativo al 2018 rivela, inoltre, la diffusione dei c.d. *encounter killings*, uccisioni da parte della polizia che vengono artificiosamente giustificate con la legittima difesa o con la circostanza che la violenza è stata resa necessaria per evitare che i sospetti scappassero all'arresto o alla custodia<sup>35</sup>. Gli stessi agenti di polizia, intervistati, hanno dichiarato che effettivamente gli agenti più giovani utilizzano questo metodo per liberarsi di criminali noti, "non considerandolo una grave violazione dei diritti umani, bensì un modo efficace per offrire giustizia"<sup>36</sup>.

### **Corruzione e mancanza di trasparenza nel governo**

Il Pakistan è la 140 nazione più corrotta su 180 paesi, secondo l'indice di percezione della corruzione del 2022 riportato da *Transparency International*<sup>37</sup>. La legge prevede sanzioni penali per la corruzione ufficiale, ma il governo in genere non ha attuato la legge in modo efficace e i funzionari sono spesso coinvolti in pratiche di corruzione a tutti i livelli. La corruzione era pervasiva nella politica e nel governo e vari politici e titolari di cariche pubbliche sono stati accusati di corruzione, tra cui corruzione, estorsione, clientelismo, nepotismo, clientelismo, corruzione e appropriazione indebita.

Il NAB<sup>38</sup> funge da massima autorità anticorruzione, con il mandato di eliminare la corruzione attraverso la consapevolezza, la prevenzione e l'applicazione. Il NAB e altre agenzie investigative, tra cui il *Federal Board of Revenue*, la *State Bank of Pakistan*, l'*Antinarcotics Force* e la *FIA*, conducono indagini su corruzione, evasione fiscale e riciclaggio di denaro. La Commissione elettorale del Pakistan (ECP) ha anche giurisdizione per esaminare i finanziamenti ai partiti politici e le

---

<sup>31</sup> JPP – Justice Project Pakistan e Yale University, *Policing as torture: a report on systematic brutality and torture by the police in Faisalabad, Pakistan*, maggio 2014, pp. 4 – 11, [url](#).

<sup>32</sup> HRCP – Human Rights Commission of Pakistan, *State of Human Rights 2018*, marzo 2019, p. 67, [url](#).

<sup>33</sup> JPP – Justice Project Pakistan e Yale University, *Policing as torture: a report on systematic brutality and torture by the police in Faisalabad, Pakistan*, maggio 2014, pp. 4 – 11, [url](#). Il report contiene inoltre alcune testimonianze di persone sopravvissute alla tortura da parte della polizia.

<sup>34</sup> *The News International*, *Police investigation is entry point in criminal justice system*, 7 February 2020, [url](#).

<sup>35</sup> ARC – Asylum Research Center, *Pakistan: Country Report*, 18 giugno 2018, p. 123, [url](#).

<sup>36</sup> HRW - Human Rights Watch, "This Crooked System" - Police abuse and reform in Pakistan, p. 43, settembre 2016, [url](#)

<sup>37</sup> *Transparency International in Pakistan*, dati 2022, [url](#), data ultima visione 18 aprile 2023; *Pakistan's corruption score worst in a decade: report*, Gennaio 2023, [url](#), data ultima visione 18 aprile 2023.

<sup>38</sup> *National Accountability Bureau*, [url](#), data ultima verifica 18 aprile 2023

dichiarazioni dei redditi dei legislatori. Sono proseguiti i processi per casi di corruzione avviati dalla NAB e dalla FIA durante il precedente governo, anche contro il primo ministro Shehbaz Sharif per presunto riciclaggio di denaro. Il governo ha proseguito le sue indagini sulla corruzione e ha perseguito i leader dell'opposizione. I partiti di opposizione hanno affermato che questi procedimenti penali hanno preso di mira selettivamente i loro leader. Il 24 agosto, un parlamentare della sentenza PML-N ha presentato una petizione all'ECP per squalificare definitivamente l'ex primo ministro Imran Khan dalla politica per aver nascosto nelle dichiarazioni dei redditi doni ufficiali che ha ricevuto e venduto. L'occultamento dei beni potrebbe violare le clausole della costituzione. L'ECP ha concluso le indagini e le deliberazioni e si attendeva una decisione. Il 2 agosto 2022, dopo un'indagine durata otto anni sulle fonti di finanziamento del PTI, l'ECP ha stabilito che il partito aveva ricevuto finanziamenti esteri e nazionali in violazione della legge. Le conseguenze potrebbero includere la messa al bando del partito, la confisca dei fondi raccolti illegalmente e il divieto della partecipazione di Imran Khan alle elezioni. La costituzione richiede a tutti i partiti politici di rendere conto dei fondi raccolti e di presentare annualmente i dettagli all'ECP, e la legge prevede azioni in caso di violazioni. L'ECP stava anche esaminando i fondi ricevuti dal PML-N e dal Pakistan People's Party. Sono continuate le segnalazioni di corruzione nel sistema giudiziario, comprese segnalazioni secondo cui il personale giudiziario avrebbe richiesto pagamenti per facilitare le procedure amministrative. Secondo quanto riferito, i tribunali inferiori sono rimasti corrotti, inefficienti e soggetti a pressioni da parte di giudici di rango superiore, nonché di personalità di spicco, ricche, religiose e politiche<sup>39</sup>.

Per le ragioni esposte, sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. b) d. l.vo n. 251/2007.

**§** Solo per completezza delle risultanze dell'istruttoria giudiziale, occorre dare contezza della condizione di estrema vulnerabilità del ricorrente, emersa dalle dichiarazioni rese all'udienza del 26 giugno 2024: partito dal Pakistan, ha affrontato un percorso migratorio traumatico attraverso la rotta balcanica, al seguito dei trafficanti, subendo anche ripetute violenze fisiche in Ungheria e in Serbia (e di tali violenze il Tribunale ha il dovere di tenerne conto, dovendo valutare ai sensi dell'art. 10 par. 3, lettera b) c.d. «direttiva procedure» 2013/32/CE secondo cui l'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione di informazioni precise e aggiornate, provenienti da fonti quali l'EASO e l'UNHCR e le organizzazioni internazionali per i diritti umani pertinenti, circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, **ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato.**

Tale disposizione è poi puntualmente ripresa dalla disciplina nazionale con l'art.8, comma 3, del d.lgs. 25 del 28.1.2008). Forti elementi di vulnerabilità trovano, inoltre origine nelle vicende lavorative occorse in Italia: invero, nel corso dell'istruttoria, è emerso che egli è vittima di sfruttamento lavorativo come confermato dalla relazione dell'OIM all'esito della procedura di referral attivata dal giudice istruttore e accettata dal ricorrente.

A tal proposito, nella relazione dell'organizzazione OIM del 10.12.2024 si legge: *“L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) - in attuazione del Protocollo operativo sulla tratta di esseri umani, nonché del recente addendum concordato tramite scambio di note con il Tribunale di Milano - Sezione specializzata*

---

<sup>39</sup> Polizia e magistratura tra le principali istituzioni più corrotte del Pakistan, Transparency International Pakistan conduce il National Corruption Perception Survey 2022.

*in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, e in linea con il mandato dell'Organizzazione che prevede, inter alia, attività di identificazione e assistenza alle vittime di tratta e sfruttamento lavorativo - è entrata in contatto il sig. Muhammad Ijaz per un colloquio di approfondimento sulla sua situazione socio-lavorativa. Come indicato nella segnalazione, l'OIM si è messa in contatto con il difensore del Sig. Muhammad, l'avvocata Alessandra Migliore, per avere il numero personale e procedere con un primo approccio telefonico. Il mediatore culturale OIM di lingua urdu è riuscito a mettersi in contatto con il sig. Muhammad, introducendo il proprio ruolo e l'obiettivo della chiamata, e fissando, pertanto, con il consenso della persona, un colloquio in presenza per il giorno 07/08/24.*

*Con riguardo alla sua condizione di salute, il sig. Mohammad ha riferito di essere affetto da epatite C e di essere stato seguito dal Dipartimento Infettivologico di un ospedale di Milano per tutta la durata della sua permanenza presso il centro di accoglienza straordinaria per richiedenti protezione internazionale, terminato il quale non ha più ricevuto cure né eseguito controlli medici. Dichiara di avere spesso episodi di confusione, di non riuscire a leggere o comprendere i testi, di percepire difficoltà cognitive. Nonostante la disponibilità all'orientamento sui servizi medico-sanitari e psicologici territoriali e le forti raccomandazioni sulla opportunità della sorveglianza medica, stante la sua condizione di salute, il Sig. Muhammad non ha acconsentito all'accompagnamento.*

*In merito alla sua situazione socio-lavorativa, il sig. Muhammad riferisce di essere rimasto, a seguito della revoca delle misure di accoglienza, sul territorio milanese, accettando impieghi anche in condizioni di grave sfruttamento per poter soddisfare i propri bisogni primari e poter mantenere i propri familiari nel Paese di origine.*

*Il 13 aprile 2024, dopo aver trovato un impiego tramite la segnalazione di connazionali, si è trasferito a Gubbio, sottoscrivendo un contratto di lavoro come "tuttofare" presso il ristorante "La Tana del Lupo", con scadenza il 30/09/2024. Dagli accordi presi con la titolare dell'attività, il Sig. Muhammad avrebbe dovuto ricevuto una retribuzione mensile di 1.050,00 euro oltre a vitto e alloggio, a fronte dello svolgimento di diverse mansioni in cucina ed in sala. Nonostante gli accordi presi, il sig. Muhammad ha tuttavia sempre lavorato sei giorni alla settimana, dalle ore 9.30 alle 15.00 e dalle ore 18.00 alle 24.00, con due brevi pause durante i due turni, ricevendo una retribuzione mensile pari a 1.000 euro, corrisposta tramite bonifico bancario o in modalità mista, in parte tramite bonifico e in parte tramite contanti, oltre a vitto e alloggio.*

*Non ha mai potuto usufruire di ferie o permessi di alcun genere durante tutto il periodo di attività lavorativa. Nonostante avesse richiesto autorizzazione per potersi assentare il giorno dell'audizione presso Codesto Tribunale, è stato contattato più volte dalla datrice, la quale avrebbe richiesto, con toni minacciosi, suo immediato rientro sul luogo di lavoro.*

*Dichiara di aver subito un infortunio alla mano mentre utilizzava, nell'ambito dell'attività lavorativa in cucina, una affettatrice elettrica. Nonostante la gravità dell'incidente, non si è mai recato in ospedale, ricevendo solo una medicazione sul posto da uno dei camerieri, poiché la titolare insisteva fortemente affinché riprendesse l'attività lavorativa nell'immediato e a prescindere dalla propria condizione. Il sig. Muhammad riferisce di aver subito continue pressioni da parte della titolare dell'attività, la quale, spesso con toni aggressivi ed usando violenza verbale, gli imponeva presenza costante ed orari lavorativi più lunghi rispetto a quelli concordati, senza tuttavia riconoscergli alcuna retribuzione straordinaria.*

*A causa delle proprie rimostranze, è stato convocato dalla stessa datrice per sottoscrivere le proprie dimissioni ma, a fronte del netto rifiuto, giustificato*

*dall'evidente stato di bisogno, la stessa lo ha minacciato di non rinnovargli il contratto se non avesse acconsentito a quelle condizioni.*

*Considerata la propria situazione di vulnerabilità sociale e precarietà giuridica, date anche le responsabilità derivanti dal dover sostenere i propri familiari in Pakistan, nella specie moglie e figli del fratello deceduto, ammettendo il proprio timore di subire le ripercussioni di un'eventuale denuncia, il sig. Muhammad ha inizialmente chiesto un periodo di riflessione per poter decidere se essere indirizzato alle misure di tutela previste dall'ordinamento giuridico nazionale per le vittime di sfruttamento lavorativo. Ricontattato nel mese di ottobre, il sig. Muhammad riferiva ad OIM di trovarsi nella zona di Perugia alla ricerca di un nuovo lavoro, avendo interrotto l'attività precedente presso il ristorante "La Tana del Lupo". Dichiarava altresì di non avere intenzione di avvalersi delle misure di protezione previste per le vittime di sfruttamento lavorativo, né di essere orientato ai servizi medico-sanitari sul territorio".*

§ In sintesi, considerata la credibilità e la coerenza interna ed esterna dell'intero narrato, nonché il fondato rischio di subire un danno grave in caso di rimpatrio per mano dei cugini e zii, in assenza di tutela da parte dello Stato, sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. b) d. lgs. n. 251/2007.

#### **Sulle spese**

Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano così provvede:

-in accoglimento del ricorso proposto, riconosce a \_\_\_\_\_ nato a Burja Attari (provincia di Sheikpura), Pakistan il 1.1.1991, **CUI** \_\_\_\_\_, la protezione sussidiaria ex art.14 co. 1 lett. b) d. lgs. n. 251/2007;

-nulla sulle spese.

Si comunichi

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.

Il giudice estensore

*dott.ssa Elena Masetti Zannini*

Il presidente

*dott.ssa Manuela Comodi*